



ALLEGATO A

Disposizioni attuative**dell'art. 83 della L.R. n. 33 del 4.11.2002, come novellato dall'art. 9 della L.R. n. 45 del 29.12.2017****ARTICOLO 1****Oggetto e ambito di applicazione**

1. Le presenti disposizioni attuative riguardano:
 - a) il rilascio del tesserino di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori delle agenzie di viaggio su modello fornito dalla Regione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2002;
 - b) la tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le iscrizioni d'ufficio, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002;
 - c) la pubblicità degli elenchi regionali, ai sensi dell'articolo 83, comma 3 della L.R. n. 33/2002.

ARTICOLO 2**Finalità**

1. Nel rispetto delle previsioni dell'articolo 83 della L.R. n. 33/2002, come novellato dall'articolo 9 della L.R. n. 45/2017, le presenti disposizioni perseguono la finalità di:
 - a) favorire la conoscenza dei professionisti turistici da parte dei turisti e degli operatori turistici;
 - b) contrastare le forme di abusivismo della professione e favorire le attività di vigilanza dei Comuni competenti per territorio sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 89, comma 4, della L.R. n. 33/2002;
 - c) garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle norme in materia di professioni turistiche.

ARTICOLO 3**Professioni turistiche**

1. Sono professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 82 della L.R. n. 33/2002, le seguenti:
 - a) guida turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali;
 - b) accompagnatore turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito;
 - c) animatore turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali;
 - d) guida naturalistico-ambientale: chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di



127e9df7



interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine.

ARTICOLO 4

Tesserini di riconoscimento

1. La Regione, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 83 e 85 della L.R. n. 33/2002, rilascia i tesserini di riconoscimento ai seguenti soggetti iscritti negli elenchi regionali di cui all'articolo 6:
 - a) guide turistiche;
 - b) guide naturalistico-ambientali;
 - c) accompagnatori turistici;
 - d) animatori turistici.
2. La Regione, per le agenzie di viaggio e turismo con sede principale operativa nel Veneto, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 85 della L.R. n. 33/2002, rilascia i tesserini di riconoscimento a titolari, legali rappresentanti qualificati, direttori tecnici e dipendenti qualificati autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, nell'esercizio della loro attività, devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento, così come previsto dall'articolo 85, comma 2, della L.R. n. 33/2002.

ARTICOLO 5

Rilascio dei tesserini di riconoscimento

1. Il Direttore della Direzione Turismo approva, con proprio Decreto:
 - a) i modelli regionali dei tesserini di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori delle agenzie di viaggio;
 - b) le modalità di comunicazione, da parte degli interessati, dei dati obbligatori ai fini del rilascio dei tesserini;
 - c) le modalità per il rilascio dei tesserini agli interessati;
 - d) le procedure per la realizzazione ed il rilascio del duplicato del tesserino di riconoscimento, nel caso di furto, smarrimento o deterioramento.

ARTICOLO 6

Istituzione degli elenchi regionali delle professioni turistiche

1. In attuazione degli articoli 82 e 83 della L.R. n. 33/2002, sono istituiti i seguenti elenchi regionali delle professioni turistiche, d'ora in poi definiti elenchi regionali:
 - a) elenco regionale delle guide turistiche;
 - b) elenco regionale degli accompagnatori turistici;
 - c) elenco regionale degli animatori turistici;
 - d) elenco regionale delle guide naturalistico-ambientali.
2. Gli elenchi regionali sono ordinati secondo l'ordine alfabetico dei professionisti e sono pubblicati nei siti istituzionali della Regione del Veneto gestiti dalla Direzione Turismo e Direzione Promozione economica ed internazionalizzazione.



127e9df7



ARTICOLO 7**Formazione degli elenchi regionali**

1. In sede di prima pubblicazione, negli elenchi regionali sono:
 - a) iscritti d'ufficio i soggetti:
 - 1) già iscritti alla data del 31 marzo 2019 negli ex elenchi delle professioni turistiche formati dalle Province venete e dalla Città metropolitana di Venezia;
 - 2) in possesso di apposito riconoscimento ministeriale per la qualifica professionale richiesta, le cui misure compensative siano state attuate nel Veneto;
 - 3) che accedono alla professione con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) della L.R. n. 33/2002;
 - b) riportati esclusivamente i seguenti dati:
 - 1) cognome;
 - 2) nome;
 - 3) lingue di abilitazione;
 - 4) sigla di due lettere ricollegabile alla provincia di prima iscrizione nel relativo elenco professionale; nel caso di ulteriori estensioni territoriali, per le guide turistiche, le sigle provinciali verranno riportate in ordine alfabetico; sarà utilizzata la sigla RV per le iscrizioni disposte con provvedimento regionale, successivo al 1° aprile 2019.

ARTICOLO 8**Aggiornamento degli elenchi regionali**

1. Le modalità di tenuta e aggiornamento degli elenchi regionali sono definite con Decreto del Direttore della Direzione Turismo, nel rispetto delle norme in materia di raccolta e trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE - GDPR sul trattamento dei dati personali.
2. Il Decreto di cui al comma 1 individua inoltre:
 - a) le ulteriori tipologie di dati oggetto di comunicazione da parte dei professionisti interessati;
 - b) i dati la cui comunicazione è obbligatoria o facoltativa;
 - c) i dati la cui pubblicazione è subordinata al consenso del professionista interessato;
 - d) le modalità e i termini perentori per la comunicazione dei dati da parte dei professionisti interessati.
3. È onere dei soggetti iscritti negli elenchi regionali comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati per l'iscrizione e per l'aggiornamento degli elenchi regionali.
4. La mancata comunicazione dei dati obbligatori di cui al comma 2 comporta la cancellazione del professionista inadempiente dai relativi elenchi regionali, in sede di primo aggiornamento degli elenchi regionali stessi.
5. I professionisti cancellati, ai sensi del comma 4, possono essere iscritti nuovamente negli elenchi regionali previa comunicazione dei dati obbligatori di cui al comma 2.



127e9df7

